



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Roma, 30 marzo 2021  
Prot. n. 035/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

**OGGETTO: Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – Decreto “Sostegni”**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

Si segnalano di seguito le norme del provvedimento concernenti gli aspetti prettamente trasportistici e le principali misure di sostegno alle imprese di possibile interesse per il nostro settore, rimandando alla circolare Agens 30/2021 per quanto riguarda le disposizioni di natura giuslavoristica.

- L'art. 29 (**Trasporto Pubblico Locale**) prevede lo stanziamento di ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico. Le risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018/2019 (art. 29, comma 1).

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono assegnate le risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, ripartite sulla base di criteri stabiliti dall'art. 200, comma 2, del DL. 34/2020 e dall'art. 44, comma 1-bis del DL 104/2020 (art. 29, comma 2).

Il decreto apporta modifiche all'art. 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto “Ristori”) e all'art. 1, comma 816 della L 178/2020 al fine di prevedere che le risorse destinate per l'anno 2021 ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale possano essere utilizzate laddove i servizi nel periodo precedente alla diffusione del Covid abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto di emanazione dei decreti di ripartizione anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite. È inoltre previsto che le risorse vengano assegnate anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria

*Aderente alla*

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi (art. 29, commi 4 e 5).

- L'art. 34 (**Misure a tutela delle persone con disabilità**), al comma 4, lett. a) prevede l'incremento di 20 milioni di euro per il 2021 del fondo ex art. 200 bis del DL 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio") concernente i c.d. "buoni viaggio". Si ricorda che in base al Decreto "Rilancio" le risorse di detto fondo *"sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente"* (art. 200 bis DL 34/2020). L'art. 34, comma 4, lett. b) del Decreto "Sostegni" sposta il termine per l'utilizzo dei voucher dal 30 giugno al 31 dicembre 2021.

Si segnalano inoltre le seguenti misure di sostegno alle imprese e all'economia che possono rivestire interesse per il settore dei trasporti.

- **Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA** (art. 1). La disposizione riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

L'importo del contributo sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

- sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L'importo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, presentando



il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

- **Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi** (art. 4). La disposizione, modificando il comma 1 dell'art. 68 del DL 18/2020, differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, nonché degli avvisi esecutivi previsti dalla legge. Inoltre, modificando il comma 3 del citato art. 68 relativo al pagamento delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni ivi contemplate, prevede che *“Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:*

*a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;*

*b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.”* (art. 4, comma 1).

Modificando l'art. 152, comma 1 del DL 34/2020, è differito dal 28 febbraio al 30 aprile il termine finale della sospensione degli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi su stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro impiego, nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati (art. 4, comma 2).

Sono inoltre automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del DL 119/2018, all'articolo 16-bis del DL 34/2019 e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se relativi:

- a persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
- a soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro (art. 4, comma 3).

Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabilite le modalità e le date di annullamento dei debiti; fino alla data stabilita dal suddetto decreto è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione (art. 4, commi 5 e 6).



- **Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID -19** (art. 5). È prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. La misura riguarda i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente (art. 5, commi 1 e 2).

È inoltre prevista la proroga per l'anno 2021, dal 16 al 31 marzo del termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente, nonché del termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati (art. 5, commi 19 e 20).

- **Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI** (art. 6). *“Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema» [...]”* (art. 6, comma 1).

- **Sostegno alle grandi imprese** (art. 37). È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200 milioni. Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, in favore di grandi imprese, con esclusione delle imprese del settore bancario finanziario e assicurativo (art. 37, co. 1 e 2).

Si considerano in temporanea difficoltà finanziaria *“[...] le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attività. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in «difficoltà», come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019”* (art. 37, comma 3).

Il testo integrale del decreto-legge “Sostegni” è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente [link](#):

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

p. AGENS